

suo presidente di partecipare alla riunione del Comitato esecutivo di Berlino, il 16 dicembre 1998, per difendere questa richiesta. Ha avuto modo di illustrare le ragioni che giustificano la richiesta di bilancio supplementare dell'ACC volto a rafforzare il sostegno amministrativo attualmente prestato dal Segretariato. Il presidente ha inoltre presentato una nota relativa al costo totale di funzionamento dell'ACC, facendo astrazione delle economie di scala di cui beneficiano le riunioni Schengen che si tengono sinora nell'edificio Benelux (acquis istituzionale e funzionale, v. sopra). Il Comitato esecutivo ha respinto la richiesta di bilancio supplementare.

Nonostante ammontasse a meno dell'1% del bilancio generale, la proposta è stata respinta. A ciò si aggiunge il fatto che, rispetto agli accordi presi nel 1997/1998 con la presidenza Schengen, il sostegno all'ACC da parte del Segretariato è diminuito. In un organico totale del Segretariato di circa 70 persone, l'ACC può contare su un unico amministratore (disponibile per appena 1/5 del suo tempo), responsabile contemporaneamente di altri gruppi di lavoro.

Nelle sue decisioni il Comitato esecutivo non ha tenuto conto delle competenze dell'ACC attribuite dalla Convenzione.

Preoccupata per tale assenza palese di sostegno degli organi esecutivi di Schengen, l'ACC continua a sostenere di dover disporre delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle sue competenze, ora e nel futuro quadro istituzionale.

Regolamento interno

Il 27 aprile 1998, l'ACC ha proceduto alla revisione del proprio regolamento interno per iscriverci il principio dell'indipendenza del proprio bilancio. Il regolamento è stato integrato da un nuovo articolo 11 dal titolo "Bilancio" (v. doc. SCH/Aut-cont (95) 25, 6a rev.). Il testo consacra il principio approvato dal Comitato esecutivo dell'esistenza di una linea di bilancio autonoma la cui dotazione deve corrispondere all'attività annuale dell'ACC.

Parte III

RELAZIONI DELL'ACC ALL'INTERNO E AL DI FUORI DELLA STRUTTURA SCHENGEN

Relazioni con la Commissione delle libertà pubbliche del Parlamento europeo

Già nel 1997, il presidente in carica dell'ACC aveva proposto alla presidenza della Commissione delle libertà pubbliche del Parlamento europeo di presentare la sua relazione annuale. La proposta è stata reiterata nel 1998 ma è rimasta lettera morta. Una serie di esemplari della relazione annuale sono stati comunque inviati alla Commissione del Parlamento europeo.

Relazioni con il Gruppo centrale e il Comitato esecutivo

Una delegazione dell'ACC è stata invitata dalla presidenza Schengen ad una riunione del Gruppo centrale tenutasi a Strasburgo il 4 marzo 1998, a margine di una visita al C.SIS. Tale riunione ha consentito di prendere conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori relativi al rinnovo del SIS e all'implementazione della rete SIRENE fase II.

In una lettera del 12 marzo 1998 (doc. SCH/Aut-cont-lettre (98) 4) il presidente dell'ACC ha ringraziato il presidente del Gruppo centrale dell'invito. Si trattava del primo incontro dell'ACC con il Gruppo centrale in sessione plenaria. L'incontro ha consentito all'ACC di far conoscere la sua posizione sul ruolo che questa intende svolgere nei confronti degli organi Schengen, soprattutto per quanto riguarda le prospettive future del SIS.

Il Gruppo centrale ha accettato di associare l'ACC alle attività sullo studio preliminare della rete SIRENE fase II e sul SIS I+. L'ACC potrà in tal modo accertarsi che il sistema futuro compren-

derà specifiche tecniche che consentiranno di esercitare i controlli previsti dalla Convenzione.

L'ACC ha confermato che avrebbe continuato, come in passato, a trasmettere i propri pareri e raccomandazioni alla presidenza del Gruppo centrale con tempestività dopo la loro approvazione. Anche i processi verbali, una volta approvati dall'ACC, saranno a disposizione del Gruppo centrale.

Dal canto loro, il Gruppo centrale e i gruppi tecnici provvederanno a mettere a disposizione il maggior numero di documenti possibile, elaborando in particolare una lista dei documenti tecnici approvati dai gruppi di lavoro suscettibili di interessare l'ACC.

Il 27 aprile 1998, l'ACC ha invitato la troica del Gruppo centrale ma alla riunione ha preso parte solo il presidente.

Questi ha confermato l'importanza che attribuiva alle attività dell'ACC ed ha dichiarato di voler sostenere la campagna d'informazione destinata all'opinione pubblica. Ha dichiarato che avrebbe provveduto a far sì che i pareri e le raccomandazioni dell'ACC siano esaminati dai gruppi di lavoro competenti ed ha annunciato l'imminente trasmissione di una relazione di risposta ai pareri e raccomandazioni dell'autorità (in particolare quelli formulati a seguito del controllo del C.SIS nel 1996), già approvata dal Gruppo centrale il 20 aprile 1998. Il presidente del Gruppo centrale ha inoltre dichiarato che avrebbe appoggiato la richiesta dell'ACC di disporre di mezzi supplementari, richiesta che ha richiamato l'attenzione del Gruppo centrale e il cui esame è stato affidato al gruppo di esperti finanziari competente.

Su invito della presidenza del Gruppo centrale, il presidente dell'ACC ha partecipato al "Workshop SIS" organizzato ad Ostenda il 24 giugno 1998. Ha potuto così integrare le informazioni già fornite dal presidente del Comitato di orientamento SIS ai paesi PECO in merito alle esigenze della Convenzione in materia di dati di natura personale e all'esistenza di un'autorità di controllo nazionale indipendente.

Il presidente dell'ACC ha preso parte alla riunione del Comitato esecutivo di Berlino il 16 dicembre 1998. Ha avuto modo di presentare ai Ministri degli Stati Schengen una serie di documenti dell'ACC (richiesta di bilancio supplementare per beneficiare di un maggiore supporto amministrativo da parte del Segretariato e documento sull'acquis organizzativo dell'ACC). Come indicato in precedenza, la prima richiesta non è stata accolta mentre il documento sull'acquis organizzativo, che l'ACC chiedeva di approvare e trasmettere al gruppo "Acquis Schengen" dell'Unione europea, è stato sottoposto al Gruppo centrale.

Commissione permanente di applicazione della Convenzione

Il Comitato esecutivo ha istituito una commissione di vista incaricata di verificare la corretta applicazione della Convenzione da parte degli Stati Schengen. La Germania sarà il primo paese a ricevere le visite di detta Commissione. Uno dei gruppi di visita appositamente istituiti procederà ad una serie di verifiche presso il SIRENE Germania e sui terminali SIS. L'ACC ha ricordato al Gruppo centrale le competenze attribuitegli dalla Convenzione ed ha pertanto chiesto di essere associata ai controlli. Nella sua risposta, il Gruppo centrale invita il presidente dell'ACC ad assistere all'incontro che si terrà tra l'autorità di controllo tedesca e il gruppo di visita SIS.

In occasione della riunione del 12 febbraio 1999, l'ACC ha deciso di insistere presso la presidenza del Gruppo centrale affinché rappresentanti del Garante per la protezione dati tedesco possano accompagnare la Commissione durante tutta la sua missione. Le verifiche vertono infatti su aspetti connessi con gli articoli 126 e successivi della Convenzione, materie per le quali la competenza dell'autorità di controllo nazionale è indiscutibile. Nella sua riunione del 19 febbraio 1999, il Gruppo centrale ha tuttavia respinto questa richiesta.

Di fronte al rifiuto del Gruppo centrale, l'ACC ha protestato ufficialmente nei confronti del presidente del Comitato esecutivo, richiamando l'attenzione sul fatto che è stata istituita una Commissione ad hoc con poteri di controllo nel settore dei dati personali, dimenticando che la Convenzione prevede già un proprio sistema destinato a garantire l'osservanza di questi principi. Si effettuano controlli e verifiche senza tener conto degli organi competenti ad effettuare tali controlli e verifiche. Controlli e verifiche che non possono essere visti come mera somma delle parti,

bensi come un insieme che comprende gli N.SIS, il C.SIS e gli uffici SIRENE.

L'ACC ha espresso il suo stupore in merito al fatto che delegazioni di paesi che non partecipano ancora al sistema e che non hanno pertanto inserito dati possano avere accesso ad informazioni di natura personale, mentre l'Autorità di controllo comune e i Garanti per la protezione dati nazionali, organi indipendenti, sono esclusi dai controlli effettuati nell'ambito della Commissione permanente.

Parte IV

REAZIONI DELLE AUTORITÀ SCHENGEN ALLA RELAZIONE ANNUALE DELL'ACC

Nel 1998 il Gruppo centrale ha risposto alla relazione annuale dell'ACC indicando, per alcune raccomandazioni, che i gruppi di lavoro non avevano ancora ultimato la loro riflessione, e precisando l'esito riservato alle altre raccomandazioni. Da questa situazione emergeva chiaramente che molti pareri dell'ACC sollevavano problemi tecnici che sarebbe stato possibile risolvere solo mediante un rinnovo del SIS. L'ACC ha preferito evitare una sterile polemica e si è limitata a prendere conoscenza della relazione di risposta.

Rimane il fatto che tale relazione di risposta della presidenza belga elaborata durante il 1° semestre 1998 è stata comunicata un anno dopo la trasmissione della relazione annuale agli organi esecutivi Schengen, termine di risposta considerato eccessivo. Alcune raccomandazioni relative al controllo del C.SIS effettuato in ottobre 1996 sono state discusse dal Comitato di orientamento SIS solo il 22 luglio 1997 e solo nove mesi più tardi l'ACC è stata informata di questo esame tecnico. Si osserva che molte delle raccomandazioni dell'ACC non sono ancora state attuate col pretesto di problemi tecnici e finanziari (anche se, stando alle informazioni disponibili, tali raccomandazioni sono state prese in considerazione nei lavori di sviluppo del nuovo sistema).

Per quanto riguarda lo stato dell'esame delle sue raccomandazioni, l'ACC ritiene di dover disporre delle risposte in tempo utile e di non poter attendere un anno prima di conoscere eventuali decisioni in merito alle sue proposte. La missione di controllo dell'ACC è incompatibile con tempi di risposta così lunghi.

L'ACC si è stupita del fatto che il Gruppo centrale abbia adottato il principio della risposta annuale, come avviene al Consiglio d'Europa. Il Sistema d'informazione Schengen, infatti, funziona 24 ore su 24, 365 giorni l'anno e l'ACC è chiamata ad esercitare un potere di controllo sul sistema. L'ACC non è un organo consultivo, ma un'autorità.

L'ACC considera che le decisioni che riguardano le sue missioni devono esserle comunicate rapidamente, non appena adottate dai gruppi Schengen competenti.

Il presidente dell'ACC ha fatto presente questa posizione in occasione della riunione del Gruppo centrale tenutasi a Bonn il 5 novembre 1998.

L'11 dicembre 1998, l'ACC ha preso conoscenza della relazione del Comitato di orientamento SIS in risposta alla sua seconda relazione annuale (doc. SCH/OR.SIS (98) 133, 2a rev. - marzo 1997/marzo 1998). Tale relazione è stata approvata dal Gruppo centrale il 24 novembre 1998.

L'ACC ha potuto constatare che la relazione contiene diverse inesattezze. Il Comitato di orientamento SIS, ad esempio, nega che l'ACC abbia una competenza in materia di riavvicinamento delle prassi nazionali, quando una tale competenza è riconosciuta dall'articolo 115, comma 3 della Convenzione. Il Comitato di orientamento considera invece di essere l'organo investito di questa competenza.

Nella relazione, il Comitato di orientamento SIS indica inoltre che la Convenzione non prevede l'obbligo di dare esecuzione alle raccomandazioni dell'ACC e rifiuta di mettere a disposizione di questa un conto utente proprio, limitato alla funzione di audit del sistema. Tutto ciò è in contraddizione con l'articolo 115, comma 2. E' invece fondamentale, per un sistema come il SIS, che esista una vera funzione di audit, esigenza di un sistema di controllo indipendente, pena la creazione di un sistema di controllo sempre subordinato all'azione di chi è controllato.

L'ACC ha elaborato una risposta trasmessa il 3 febbraio 1999 al Gruppo centrale (doc. SCH/Aut-cont-lettre (99) 1).

La lettera riafferma che è inaccettabile che le risposte degli organi esecutivi giungano all'ACC dodici mesi dopo l'elaborazione della relazione annuale dell'ACC, come avvenuto per la risposta alla relazione 1996, o otto mesi dopo come per la relazione 1997.

Parte V

IL FUTURO DELL'ACC NEL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE

Tra circa due mesi entrerà in vigore il Trattato di Amsterdam. Verrà così modificato in modo positivo il quadro istituzionale del funzionamento di Schengen con il rafforzamento dei diritti del cittadino, il controllo democratico da parte del Parlamento europeo e l'effettiva competenza giurisdizionale della Corte di giustizia europea. Si tratta di un passo avanti importante sulla strada della cittadinanza europea e della sicurezza comune.

Nel quadro dell'Unione europea sono ancora in discussione le modifiche al funzionamento dei sistemi di informazione di polizia e del rispettivo controllo indipendente.

In risposta ad un'apposita richiesta, l'ACC ha presentato all'Unione europea e al Gruppo centrale un rapporto sulle materie che considera far parte dell'acquis comunitario. Ha inoltre comunicato ai suddetti organi il proprio programma di lavoro per i prossimi mesi, accompagnandolo di una stima di bilancio, della richiesta di un sostegno amministrativo e del numero di riunioni annuali.

In materia di acquis, si sottolinea che una parte sostanziale delle materie riguardanti il funzionamento dell'ACC sono un effetto giuridico diretto della Convenzione di applicazione (in particolare le sue attribuzioni e le sue competenze) o sono fondate su decisioni del Comitato esecutivo (ad es.: linea di bilancio autonoma, bilancio compatibile con le sue attribuzioni, accesso alla documentazione e all'informazione).

L'integrazione del SIS nella struttura dell'Unione europea deve garantire la continuità del controllo indipendente ad opera dell'ACC e le attività di quest'ultima non devono patire di tale integrazione. Stando alle dichiarazioni di un esponente della DG GAI (Direzione generale "Giustizia e Affari interni") dell'Unione europea, presente ad una riunione dell'ACC, sarebbe garantita un'integrazione armoniosa in questo senso.

Va ricordato che i sistemi d'informazione europei subiranno una significativa evoluzione nel prossimo anno. Essendo imminente, infatti, l'applicazione della Convenzione Europol, del Sistema d'informazione doganale e del sistema Eurodac risulta importantissimo definire modalità ottimali che consentano a tutti i sistemi di funzionare in armonia con un controllo indipendente ed effettivo.

Il quadro legislativo della protezione dei dati attraversa, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, un processo di profondo cambiamento.

L'armonizzazione legislativa in Europa e l'approfondimento della cooperazione tra le autorità di controllo nazionali e tra queste e l'UE condurranno senza dubbio ad una maggiore efficacia del funzionamento dei sistemi e ad un regime più coerente di tutela dei diritti.

Parte VI

ALLEGATI

1. I COMPITI DELL'ACC PREVISTI DALLA CONVENZIONE

Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione hanno attribuito all'ACC il compito principale di controllare l'unità di supporto tecnico del SIS, compito che solo questa può realizzare (articolo 115, comma 2). Spetta inoltre all'ACC formulare pareri e vigilare sull'armonizzazione delle prassi o delle dottrine nazionali.

Alla luce della sua composizione e delle sue attribuzioni, l'ACC è un'entità indipendente

dalla struttura Schengen che gode di veri poteri di autorità come quelli risultanti dal controllo del C.SIS (accesso, verifica di legalità, elaborazione di relazioni).

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen precisa i compiti dell'ACC:

- formula un parere in caso di disaccordo tra due Parti contraenti in merito all'esistenza di un errore di diritto o di fatto in una segnalazione. In tal caso, l'ACC deve essere obbligatoriamente adita dalla Parte contraente che non è all'origine della segnalazione (articolo 106, comma 3);
- analizza le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere nell'utilizzo del SIS;
- esamina i problemi che possono sorgere durante il controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle Parti contraenti;
- esamina i problemi che possono porsi nell'esercizio del diritto di accesso al sistema;
- su un piano più generale, l'ACC elabora proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni ai problemi esistenti (articolo 115, comma 3);
- elabora relazioni che vengono trasmesse alle autorità alle quali pervengono le relazioni delle autorità di controllo nazionali (articolo 115, comma 4);

viene informata delle misure particolari adottate da ogni Parte contraente per assicurare la protezione dei dati in occasione della loro trasmissione a servizi situati al di fuori del territorio delle Parti contraenti (articolo 118, comma 2).

Per quanto riguarda gli scambi di informazioni non riguardanti il SIS:

- può, su richiesta delle Parti contraenti, formulare un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione dell'articolo 126 relativo al trattamento dei dati trasmessi, al di fuori del SIS, in applicazione della Convenzione (articolo 126, comma 3, lettera f);
- può, alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 126, formulare un parere in caso di trasmissione di dati provenienti da un archivio non automatizzato e di inserimento di dati in un tale archivio (articolo 127, comma 1).

2. PARERI E RACCOMANDAZIONI DELL'ACC

Nella precedente relazione annuale (marzo 1997 – marzo 1998) è stata inserita la maggior parte dei pareri formulati dall'ACC nel 1998. Malgrado la loro attualità, tali pareri non sono stati inseriti nella presente relazione.

Vi figurano invece il parere relativo all'accesso al SIS da parte degli uffici della motorizzazione e la relazione sulla sicurezza degli uffici SIRENE.

PARERE N° 98/5 DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE DESTINATO AL COMITATO ESECUTIVO

Oggetto: accesso al Sistema d'Informazione Schengen (SIS) da parte degli uffici della motorizzazione

A norma dell'articolo 93 della Convenzione di Schengen, il Sistema d'Informazione Schengen ha lo scopo, innanzi tutto, di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica nel territorio delle Parti contraenti. Il sistema viene inoltre utilizzato per la procedura in materia di visti, il rilascio di titoli di soggiorno e l'attuazione della legislazione sugli stranieri nel quadro dell'applicazione della Convenzione.

A norma dell'articolo 101, 4° comma della Convenzione, ciascuna Parte contraente deve comunicare al Comitato esecutivo l'elenco delle autorità autorizzate alla consultazione. Tale elenco deve essere redatto nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 101, 1° e 2° commi per quanto riguarda la qualificazione delle autorità interessate e i compiti attribuiti a livello nazionale. In concreto, il diritto d'interrogare direttamente i dati è riservato esclusivamente alle autorità competenti in materia di controlli di frontiera e di altre verifiche di polizia e doganali nonché, ai sensi dell'articolo 96, del rilascio dei visti e dei titoli di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri.

Non sono finora compresi in questo elenco gli uffici della motorizzazione, in quanto si trat-

ta, nella maggior parte degli Stati membri, di autorità amministrative con una diversa sfera di competenza. Gli uffici in questione di almeno alcuni Stati Schengen chiedono ora che anche ad essi sia consentito l'accesso ai dati relativi agli oggetti ricercati di cui all'articolo 100: ritengono che altrimenti si creerebbe una lacuna quanto alla possibilità di verificare, in sede di immatricolazione di veicoli, se si tratta di veicoli rubati all'estero. E' indubbio che l'accesso al SIS da parte di tali uffici costituisca un'esigenza reale.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Dati in questione: va innanzi tutto ricordato che i dati relativi agli oggetti ricercati di cui all'articolo 100 comprendono anche il numero di telaio. L'autorità di controllo comune ha affermato, in un parere del 7 marzo 1997, che le informazioni relative a determinati caratteri distintivi dei veicoli quali, per esempio, la marca, il tipo, il colore e le caratteristiche tecniche degli stessi, non vanno considerati come dati di natura personale a condizione che non vi sia un nesso tra tali informazioni e la targa, il suo proprietario o il conducente del veicolo. Nel parere dell'ACC del 3 febbraio 1998 n. 98/3, lettera f), il numero di telaio viene tuttavia annoverato tra i dati di natura personale, in quanto può portare all'identificazione del proprietario o del conducente del veicolo.

L'ACC ritiene che il numero di telaio, qualora non possa essere messo in relazione con il proprietario del veicolo, non costituisca di per sé un dato a carattere personale. Tuttavia, le disposizioni che disciplinano la consultazione e l'uso del sistema (Capitolo II, Titolo IV della Convenzione) si applicano a prescindere dall'eventuale carattere personale dei dati, vale a dire che, anche se il destinatario non è in grado di identificare una persona, è comunque salva l'applicazione dell'articolo 101 che determina le autorità aventi la competenza esclusiva per la consultazione diretta del SIS.

Autorità abilitate a consultare il SIS: Per la maggior parte degli Stati membri è indubbio che l'accesso da parte degli uffici della motorizzazione ai dati del Sistema d'informazione Schengen sarebbe illecito. A norma dell'articolo 101, 1° comma della Convenzione, l'accesso ai dati inseriti nel SIS è riservato esclusivamente alle autorità competenti in materia di controlli alle frontiere e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese e relativo coordinamento. Nella maggior parte degli Stati membri, gli uffici della motorizzazione non sono competenti ad effettuare verifiche di polizia, ma sono autorità prettamente amministrative.

Finalità dell'interrogazione del SIS: ai sensi dell'articolo 102, 4° comma, i dati non possono essere utilizzati a scopi amministrativi. La Convenzione prevede inoltre "misure da adottare" per ogni tipo di segnalazione. Ne consegue che, per non contravvenire al principio di finalità, solo le autorità competenti a prendere tali misure devono essere autorizzate a interrogare il SIS. Stando agli elementi a conoscenza dell'ACC, le verifiche che gli uffici della motorizzazione desiderano effettuare grazie alla consultazione del SIS sono di natura amministrativa. Tali uffici non sono competenti a prendere le misure indicate e non ne avrebbero del resto la possibilità concreta.

CONCLUSIONI

L'accesso ai dati contenuti nel SIS da parte degli uffici della motorizzazione e il raffronto degli archivi sarebbero contrari al disposto degli articoli 101, 102, 2° comma e 102, 4° comma della Convenzione di Schengen.

Tuttavia, se gli uffici di alcuni Stati membri soddisfano le condizioni di competenza e di finalità imposte dalla Convenzione e sono in grado di applicare le misure di sicurezza imposte dall'articolo 118 della Convenzione, l'ACC ritiene ammissibile il principio di tale accesso, purché tali dati siano utilizzati per i fini previsti dall'articolo 100.

**RELAZIONE DELL'ACC
SULLA SICUREZZA DEGLI UFFICI SIRENE**

In occasione della riunione del 12 dicembre 1997, l'Autorità di controllo comune ha deciso di procedere alla verifica delle misure di sicurezza messe in atto dagli Uffici SIRENE. Tale decisione è stata adottata in seguito alla fuga di documenti avvenuta tempo addietro in un Ufficio SIRENE.

Tutti i membri dell'ACC dei paesi che applicano la Convenzione hanno quindi effettuato controlli nei rispettivi uffici SIRENE e hanno trasmesso la loro relazione al Segretariato dell'ACC.

Le relazioni delle autorità nazionali descrivono la situazione nei settori della sicurezza fisica e delle comunicazioni tra l'ufficio SIRENE e l'N.SIS, descrivono inoltre le funzioni di tracciatura, che consentono, non solo, di rintracciare l'ufficio e il terminale, ma anche di identificare l'operatore che ha utilizzato un applicativo (ad esempio per un aggiornamento), nonché le condizioni di accesso ai dati del SIS e agli archivi manuali.

Alla luce delle precedenti constatazioni, l'ACC conclude che sono stati prodigati sforzi al fine di migliorare la sicurezza del sistema ma che questi devono proseguire.

L'ACC richiama infatti i seguenti principi :

- gli uffici SIRENE devono soddisfare tutte le condizioni contemplate all'articolo 118 della Convenzione di applicazione di Schengen ;
- il livello di sicurezza degli uffici SIRENE nazionali non può essere inferiore a quello del SIS.

Premesso ciò, l'ACC propone che negli Stati dove tali principi non sono ancora applicati vadano prese le seguenti disposizioni:

1. mantenimento della sicurezza fisica al massimo livello aggiornando le tecniche impiegate. Negli Stati in cui sono state constatate lacune, vanno apportate le modifiche necessarie quanto prima e va informata l'autorità di controllo nazionale ;
2. cifratura delle comunicazioni tra il SIRENE e l'N.SIS e controllo della cifratura da parte dei membri delle autorità di controllo ;
3. a) realizzazione di un sistema di tracciatura di tutte le operazioni possibili riguardanti la base di dati N.SIS e dell'ufficio SIRENE (numero di interrogazioni, orario, tipi di dati consultati, ecc.);
b) analisi regolare degli archivi di tracciatura al fine di individuare eventuali anomalie riguardo, in particolare, al numero di interrogazioni;
4. limitazione e controllo dell'accesso agli archivi manuali dei dossier;
5. cifratura delle informazioni contenute su supporto informatico ;
6. a) intensificazione delle misure di sicurezza al fine di garantire che l'accesso sia effettivamente limitato ai dati per i quali gli operatori hanno un'autorizzazione, in particolare verificando regolarmente le loro autorizzazioni di accesso e modificando regolarmente i password ;
b) verifica regolare dei motivi di una interrogazione del SIS ;
7. designazione di un funzionario responsabile della sicurezza e definizione delle norme di sicurezza comuni ai vari uffici SIRENE, applicabili al loro personale;
8. organizzazione della gestione delle informazioni stampate in modo da limitare l'ottenimento di stampe dello schermo contenenti informazioni della base di dati SIRENE e di segnalazioni SIS;
9. incoraggiamento dell'organizzazione di corsi di formazione incentrati sulla sicurezza dei dati per gli utenti degli uffici SIRENE;
10. raccomandazione dell'elaborazione da parte degli N.SIS e degli uffici SIRENE di relazioni sulla sicurezza, a intervalli regolari, per esempio ogni anno.

L'evoluzione futura del sistema di comunicazione dei dati tra gli Stati, per quanto riguarda in particolare lo sviluppo del SIS, dovrà obbligatoriamente tenere conto delle condizioni di sicurezza, qualunque sia il modello, centralizzato o non centralizzato, prescelto.

Infine, l'ACC sottolinea la cooperazione di tutte le autorità nazionali interessate ed esprime la sua soddisfazione per il fatto che questa operazione di verifica condotta in modo coordinato in tutti gli Stati ha contribuito a migliorare sensibilmente la sicurezza delle informazioni. Ciò è fondamentale per la fiducia dei cittadini e delle istituzioni democratiche nel funzionamento del Sistema Schengen.

3. QUADRO DEI PARERI DELL'ACC E REAZIONI DEGLI ORGANI ESECUTIVI E TECNICI

	Contenuto	Attività	Osservazioni
Controllo del C.SIS (marzo 1994) e parere del 18 maggio 1994	- Vigilare sul trasporto e sulla conservazione del back-up dei dati. - Migliorare l'affidabilità dei collegamenti tra il C.SIS e gli N.SIS. - Garantire una separazione fisica tra le apparecchiature del C.SIS e quelle del Ministero dell'Interno francese situate nello stesso edificio.	- La Francia ha adottato le misure ritenute più adeguate. - Il 4 marzo 1998, in occasione di una visita al C.SIS da parte del Gruppo centrale e del presidente dell'ACC, sono stati presentati alcuni lavori di adattamento del sito.	Stando alle informazioni in possesso dell'ACC questi lavori non sono stati realizzati.
Parere del 22 febbraio 1995 sul fondamento giuridico degli uffici SIRENE	Poiché la Convenzione non prevede una base giuridica per l'esistenza degli uffici SIRENE, tale base va creata modificando la Convenzione o modificando in modo armonizzato le legislazioni nazionali.	Il 27 giugno 1996, il Gruppo centrale ha ritenuto che la base giuridica esiste, che i metodi di lavoro, la struttura e lo statuto formale degli uffici SIRENE sono disciplinati dal diritto interno degli Stati Schengen e che le autorità di controllo nazionali garantiscono il controllo del funzionamento del SIS e degli uffici SIRENE e provvedono all'informazione dell'ACC.	Quindici mesi dopo essere stato adito, il Gruppo centrale respinge l'argomentazione dell'ACC.
Visita di controllo al C.SIS del mese di ottobre 1996: Raccomandazione n. 1	Vigilare sull'identità degli archivi delle Parti contraenti.	Definizione di una nuova procedura di raffronto dei dati che non evidenzia più le differenze riscontrate dall'ACC.	Nel 1998 è annunciata una nuova procedura di raffronto dei dati.

Raccomandazione n. 2	Procedere ad una certificazione ITSEM/ITSEC del sistema informatico ed applicare le misure di sicurezza raccomandate o garantire almeno il livello di sicurezza previsto.	- Impossibilità di realizzare a posteriori la certificazione del sistema attuale. Impossibilità di attivare le funzioni di tracciatura. - Le specifiche tecniche definite nell'ambito della procedura di appalto per il rinnovo del C.SIS prevederanno che ogni componente del nuovo sistema debba obbligatoriamente essere conforme ai criteri ITSEC e alla norma 4-C2/E2. I sistemi saranno certificati o potranno esserlo su richiesta degli Stati Schengen.	Il Gruppo centrale dichiara che non è possibile procedere alla certificazione del sistema attuale. Il futuro sistema potrà essere certificato.
Raccomandazione n. 3	Ridurre il numero di "super utenti" del C.SIS che usufruiscono di un accesso privilegiato al sistema che consente loro di accedere a qualsiasi archivio registrato nel sistema informatico, di modificarne il contenuto e di cancellare qualsiasi traccia del loro intervento.	- Il personale del C.SIS è oggetto di severissime procedure di assunzione e di controllo di sicurezza. - Nelle specifiche dei nuovi sistemi sarà prevista una ripartizione precisa dei compiti di gestione affinché le funzioni possano essere attribuite sulla base di tali compiti. - Questa misura dovrebbe permettere di ridurre il numero di "super utenti" necessari.	L'ACC è stata informata del fatto che in futuro il numero di "super utenti" sarà ridotto.

Raccomandazione n. 4	Attivare le funzioni di tracciatura che consentono di verificare a posteriori le azioni effettuate dai vari utenti, a prescindere dal loro profilo.	Le specifiche tecniche definite nell'ambito della procedura di appalto per il rinnovo del C.SIS prevederanno che le ditte offerenti dovranno indicare le risorse supplementari necessarie perché i criteri di prestazione del sistema siano rispettati in caso di attivazione delle funzioni di tracciatura. Le specifiche prevedono inoltre che siano realizzati test con le funzioni di tracciatura attivate, allo scopo di verificare che il sistema operativo sia in grado di funzionare anche con le funzioni di tracciatura attivate. Le specifiche tecniche e l'offerta selezionata saranno trasmesse all'ACC perché questa possa prendere posizione.	
----------------------	---	--	--

Raccomandazione n. 5	Gestione e trasporto dei supporti magnetici. Ricorrere sistematicamente alla cifratura in caso di registrazione dei dati su supporto magnetico per fini di trasporto o stoccaggio. L'ACC ha in effetti constatato che le misure di sicurezza adottate dagli Stati Schengen nella gestione e nel trasporto dei supporti magnetici sui quali sono registrati i dati SIS sono insufficienti.	Gli esperti del PWP hanno esaminato nel 1998 una soluzione che consiste nel trasmettere dati cifrati on-line. Questa soluzione consentirebbe una protezione equivalente a quella delle trasmissioni tra C.SIS e N.SIS ed eviterebbe i rischi di smarrimento, furto o sostituzione.	
Parere del 7 marzo 1997 sul progetto pilota relativo ai veicoli rubati, formulato su invito del Gruppo centrale del 10 febbraio 1997.	Rifiutare l'accesso al SIS da parte degli Stati Schengen che non applicano ancora la Convenzione. L'ACC ha ricordato che le disposizioni della Convenzione autorizzano l'accesso al SIS dei soli Stati che applicano la Convenzione stessa. Ha tuttavia indicato che tali paesi potevano essere associati al progetto mediante meccanismi di cooperazione bilaterale o multilaterale disciplinati dalle legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati e assoggettati al controllo delle autorità di controllo nazionali. Alla data di realizzazione del progetto, l'Austria, l'Italia e la Grecia non applicavano ancora la Convenzione.	Il progetto pilota è stato portato avanti evitando che gli Stati che non applicavano la Convenzione avessero accesso ai dati. I meccanismi di cooperazione bilaterale o multilaterale proposti dall'ACC hanno consentito di associare questi paesi al progetto pilota.	

Parere del 7 marzo 1997 sul progetto di accordo sulle infrazioni stradali.	Richiamare nel testo dell'accordo le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.	Il gruppo di lavoro competente ha adattato il progetto come richiesto dall'ACC.	
Parere 97/1 del 22 maggio 1997 sulla duplicazione di una parte delle segnalazioni SIS (per consentire il trasporto delle copie verso le rappresentanze diplomatiche e consolari, articolo 118, 2° comma della Convenzione).	Vigilare sulla sicurezza durante il trasporto delle copie. Provvedere alla registrazione di almeno il 10% delle consultazioni di questi supporti per consentire alle autorità di controllo di verificare se tali consultazioni erano autorizzate.	Nel 1998 la questione era ancora allo studio del Comitato di orientamento SIS.	
	Poiché l'uso di copie non aggiornate può recare pregiudizio ai diritti del cittadino, in attesa della creazione di un sistema di consultazione diretta, gli Stati membri debbono procedere a verifiche supplementari in tempo reale per garantire l'attualità di una segnalazione che figura su una copia ed accettare la propria responsabilità in caso di rilascio di un visto ad una persona segnalata nel SIS dopo duplicazione dei dati.		
Parere 98/1 sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione.	Procedere alla distruzione fisica dei dossier relativi ad una segnalazione dopo cancellazione della stessa. Modificare in questo senso il Manuale SIRENE.	Il 13 gennaio 1999, il Gruppo centrale ha trasmesso all'ACC la risposta del gruppo di lavoro competente, stando al quale la conservazione dei dossier è disciplinata dal diritto nazionale.	

Parere 98/2 sulla segnalazione nel SIS di persone vittime di un'usurpazione di identità.	Adottare una soluzione che consenta di indicare che si tratta di un'identità usurpata al fine di tutelare i diritti della vittima di tale usurpazione di identità.	Al momento non è ancora stata trovata una soluzione al problema. Il SIS II dovrebbe consentire di risolvere il problema. Nel mese di marzo 1998, il Gruppo centrale ha annunciato che esisteva una decisione in materia.	Il problema dovrebbe essere risolto entro il 2000.
Parere 98/3 sulle eventuali relazioni tra il SIS e il progetto di sistema "ASF - veicoli rubati" (Automated Search Facility) di Interpol	Non autorizzare la trasmissione di dati personali dal SIS verso Stati non Schengen.	Il Gruppo centrale ha seguito il parere dell'ACC.	
Parere 98/4 sulla registrazione delle consultazioni ai sensi dell'articolo 103 della Convenzione.	Rispettare le regole comuni per garantire che sia registrato il 10% delle consultazioni del SIS.	Il Gruppo centrale non ha seguito il parere dell'ACC ritenendo che la questione è di competenza degli Stati membri.	
Parere 98/5 sull'accesso al SIS da parte degli uffici della motorizzazione.	Rifiutare l'accesso al Sistema d'informazione Schengen da parte degli uffici della motorizzazione. L'ACC considera tuttavia che l'accesso è ammissibile nei casi in cui l'ufficio della motorizzazione soddisfa le condizioni di competenza e di finalità previste dalla Convenzione ed è in grado di applicare le misure di sicurezza di cui all'articolo 118 della Convenzione stessa.		

4. PROMEMORIA

GLI ORGANI COMUNI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

- Ai fini dell'applicazione della Convenzione, le Parti contraenti hanno istituito due organi:
- il Comitato esecutivo, composto dei ministri competenti per l'attuazione della Convenzione in ogni Stato parte, ha per compito generale di vigilare alla corretta applicazione della Convenzione e dispone di una serie di competenze specifiche (articolo 131);
 - l'Autorità di controllo comune (ACC), composta di due rappresentanti di ogni autorità nazionale di controllo, ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della Convenzione per quanto riguarda l'unità di supporto tecnico del SIS (articolo 115). Dispone inoltre di competenze più generali in materia di protezione dei dati.

Oltre a questi due organi, il sistema Schengen gravita attorno al Gruppo centrale, dal quale dipendono un Comitato di orientamento SIS nonché diversi gruppi di lavoro, alcuni dei quali istituiti dalla stessa Convenzione.

Gli organi Schengen sono assistiti da un Segretariato. Questo compito è svolto dal Segretariato generale dell'Unione economica del Benelux, la cui sede è a Bruxelles.

L'organigramma figura in allegato.

OBIETTIVI ED ARCHITETTURA DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN

Il Titolo IV della Convenzione è interamente dedicato al Sistema d'Informazione Schengen (SIS).

L'articolo 93 della Convenzione precisa che il SIS "avvalendosi delle informazioni trasmesse per il suo tramite, ha lo scopo di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato, e di assicurare l'applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione".

Le informazioni registrate nel sistema

L'articolo 94 elenca limitativamente le categorie di dati che possono essere registrati nel sistema. Gli articoli da 95 a 100 precisano i motivi che giustificano l'inserimento delle segnalazioni. Le categorie di dati riguardano le persone, gli oggetti e i veicoli.

Per quanto riguarda le persone, nel sistema possono essere inseriti cognome e nome, alias, segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili, indicazione eventuale del fatto che la persona è armata o violenta e linea di condotta da eseguire in caso di individuazione della persona in questione.

E' vietato menzionare informazioni dette "sensibili" quali la razza, le opinioni politiche, la confessione religiosa o altre convinzioni nonché informazioni relative allo stato di salute o la vita sessuale.

Le finalità che giustificano l'inserimento di una segnalazione nel SIS sono le seguenti:

a. a prescindere dalla cittadinanza della persona:

- arresto per fini di estradizione (articolo 95);
- ricerca in caso di scomparsa, ricerca di minori o di persone che devono essere internate per decisione di un'autorità competente (articolo 97);
- arresto ai fini di comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria, anche in qualità di testimone, nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà (articolo 98);
- sorveglianza discreta e controllo specifico ai fini della repressione di reati penali o della prevenzione di minacce gravi per la sicurezza dello Stato (articolo 99);

b. per gli stranieri, ossia chiunque non sia cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee (v. definizione all'articolo 1, 6° comma):

- non ammissione nel territorio a seguito di un provvedimento amministrativo o giudiziario adottato nel rispetto delle regole procedurali nazionali o fondato su un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale o sul fatto che lo straniero in questione abbia violato la normativa nazionale relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri (articolo 96).

Per quanto riguarda gli oggetti, nel sistema possono essere inseriti solo dati relativi al nome del proprietario di veicoli, armi da fuoco, documenti e banconote rubati, sottratti o smarriti, ricercati per fini di sequestro o di prova nell'ambito di un procedimento penale (articolo 100).

Per quanto riguarda i veicoli, possono essere registrati dati relativi a quei veicoli ricercati per fini di sorveglianza discreta o di controllo specifico (articolo 99 già citato). Questa categoria permette di registrare informazioni relative al conducente e ai passeggeri del veicolo sorvegliato.

Destinatari delle informazioni

Gli articoli 92 e 101 della Convenzione precisano che le autorità designate dalle Parti contraenti possono accedere, mediante consultazione automatizzata o non automatizzata:

- all'insieme dei dati inseriti nel SIS in occasione dei controlli di frontiera e degli accertamenti e di altri controlli di polizia e di dogana effettuati all'interno del territorio in conformità del diritto nazionale;
- alla sola categoria di segnalazioni per fini di non ammissione in caso di rilascio di visti e permessi di soggiorno e di amministrazione degli stranieri nel quadro delle disposizioni della Convenzione relative alla circolazione degli stranieri.

L'elenco delle autorità abilitate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS deve essere comunicato al Comitato esecutivo (articolo 101, 4° comma).

Architettura del Sistema d'Informazione Schengen

Numerosi articoli del Titolo IV prescrivono il rispetto di diverse misure di ordine tecnico ma la descrizione generale del sistema figura all'articolo 92.

Il Sistema d'informazione Schengen (SIS) si compone di una sezione nazionale (N.SIS) presso ogni Parte contraente e di un'unità di supporto tecnico (C.SIS) istituita e mantenuta in comune, la cui responsabilità incombe alla Repubblica francese.

L'unità di supporto tecnico ha sede a Strasburgo ed ha il compito di rendere materialmente identico il contenuto di tutti gli N.SIS. A tal fine, il C.SIS contiene un archivio di dati che garantisce l'identità degli archivi nazionali mediante la trasmissione di informazioni on-line.

La trasmissione dei dati avviene nel rispetto dei protocolli e delle procedure definiti in comune dalle Parti contraenti per l'unità di supporto tecnico.

L'articolo 118, 4° comma prevede le misure di sicurezza necessarie per l'unità di supporto tecnico. Tali misure sono identiche a quelle richieste per ogni N.SIS (articolo 118, 1°, 2° e 3° comma).

GLI UFFICI SIRENE

Gli uffici SIRENE (Supplementi d'informazione richiesti per l'ingresso nazionale) sono una creazione degli Stati parte non esplicitamente prevista dalla Convenzione.

In ogni Stato Schengen, l'ufficio SIRENE è stato incaricato di procedere, sulla base del SIS, allo scambio di informazioni supplementari e funge da intermediario nelle consultazioni tra i vari Stati sulla condotta da adottare in caso di esecuzione di una segnalazione.

Compiti e attività degli uffici SIRENE sono concretamente definiti in un manuale comune detto "Manuale SIRENE". Il loro ruolo consiste essenzialmente nel procedere a consultazioni preliminari alla creazione di segnalazioni, a scambi di informazioni, al controllo delle segnalazioni multiple e alla definizione di ordini di priorità.

Nel 1998, i membri dell'ACC degli Stati che applicano la Convenzione hanno realizzato visite di controllo nei rispettivi uffici SIRENE ed hanno trasmesso le relazioni su tali visite al Segretariato dell'Autorità di controllo comune (doc. SCH/Aut-cont (98) 9 (Francia), 13 e 40 (Belgio), 15 (Italia), 21 (Germania), 28 (Grecia), 31 (Portogallo), 33 (Paesi Bassi), 35 (Spagna) e 36 (Austria). Anche il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno presentato una relazione sulla sicurezza dei rispettivi uffici SIRENE).

Il livello di sicurezza degli uffici SIRENE non deve essere inferiore a quello del SIS. Premesso ciò, l'ACC propone che negli Stati dove tali principi non sono ancora applicati vadano prese le seguenti disposizioni:

- mantenimento della sicurezza fisica al massimo livello aggiornando le tecniche impiegate. Negli Stati in cui sono state constatate lacune, vanno apportate le modifiche necessarie quanto prima e va informata l'autorità di controllo nazionale ;
- cifratura delle comunicazioni tra il SIRENE e l'N.SIS e controllo della cifratura da parte dei membri delle autorità di controllo ;
 - a) realizzazione di un sistema di tracciatura di tutte le operazioni possibili riguardanti la base di dati N.SIS e dell'ufficio SIRENE (numero di interrogazioni, orario, tipi di dati consultati, ecc.);
 - b) analisi regolare degli archivi di tracciatura al fine di individuare eventuali anomalie riguardo, in particolare, al numero di interrogazioni;
- limitazione e controllo dell'accesso agli archivi manuali dei dossier;
- cifratura delle informazioni contenute su supporto informatico ;
- intensificazione delle misure di sicurezza al fine di garantire che l'accesso sia effettivamente limitato ai dati per i quali gli operatori hanno un'autorizzazione, in particolare verificando regolarmente le loro autorizzazioni di accesso e modificando regolarmente i password ;
- verifica regolare dei motivi di una interrogazione del SIS;
- designazione di un funzionario responsabile della sicurezza e definizione delle norme di sicurezza comuni ai vari uffici SIRENE, applicabili al loro personale;
- organizzazione della gestione delle informazioni stampate in modo da limitare l'ottenimento di stampe dello schermo contenenti informazioni della base di dati SIRENE e di segnalazioni SIS ;
- incoraggiamento dell'organizzazione di corsi di formazione incentrati sulla sicurezza dei dati per gli utenti degli uffici SIRENE ;
- raccomandazione dell'elaborazione da parte degli N.SIS e degli uffici SIRENE di relazioni sulla sicurezza, a intervalli regolari, per esempio ogni anno.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UNA LEGGE ED UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO NAZIONALE: CONDIZIONI PRELIMINARI PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli Stati parte hanno posto diverse condizioni preliminari all'applicazione della Convenzione nei rispettivi territori. L'Atto finale richiama il carattere imperativo di queste condizioni.

Tra di esse figura l'obbligo, per ogni Stato parte, di dotarsi, prima di procedere alla trasmissione di dati personali, di un'autorità nazionale di controllo indipendente (articoli 114 e 128) e di una legge sulla protezione dei dati.